

Allegato "C" all'atto dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantu', Rep.18570/13206

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata

"LIFEGATE S.p.A."

2) La società ha sede in Merone.

3) La società ha per oggetto:

-la fornitura di servizi editoriali, di marketing, di comunicazione e di consulenza su tematiche di sviluppo sostenibile al fine di promuovere modelli economici in armonia con l'ambiente e l'essere umano, legati a valori etici, equo-solidali ed eco-sostenibili;

-la commercializzazione di energia elettrica e la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio energetico, l'attività di analisi, di consulenza e di sviluppo di progetti volti all'efficienza energetica e ad un maggior utilizzo di energia rinnovabile;

-l'esercizio dell'attività editoriale in genere, esclusa l'edizione e la pubblicazione di quotidiani, sia tramite internet sia mediante pubblicazione di riviste specializzate in tematiche etiche, eco-culturali, eco-sostenibili ed equo-solidali;

-la vendita o l'affitto di siti web, la vendita di spazi, informazioni o servizi sulla rete internet ed il commercio elettronico di beni non alimentari, l'esercizio dell'attività di consulenza informatica a terzi ed a società del gruppo, comprese la ideazione e la realizzazione di sistemi informatici e di rete, nonché la prestazione di servizi amministrativi, commerciali e di formazione del personale;

-l'esercizio dell'attività discografica e di radiodiffusione ed in particolare la ideazione, la realizzazione e la gestione di programmi radiofonici o televisivi, il commercio di prodotti e di servizi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la

prestazione di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi, e l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque precluse l'attività di intermediazione nonchè ogni attività per la quale la legge preveda l'iscrizione in appositi albi professionali.

4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - AZIONI

Capitale

5) Il capitale della società è di Euro 5.846.637,00 (cinquemilioniottocentoquarantaseimilaseicentotrentasette).

Azioni

6) Il capitale è diviso in 5.846.637 (cinquemilioniottocentoquarantaseimilaseicentotrentasette) azioni, tutte del valore nominale di Euro 1,00 (uno).

7) Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Diritto di voto delle azioni

8) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Indivisibilità delle azioni

9) Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art.2347 del Codice Civile.

Trasferibilità delle azioni - Clausola di prelazione

10) Le azioni sono nominative.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(I) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione, non computandosi in tale termine i periodi intercorrenti dall'1 (uno) al 20 (venti) agosto e dal 23 (ventitre) dicembre al 6 (sei) gennaio;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art.50, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di

partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

(III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi del precedente punto (II);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

(V) Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili:

* nel caso di reintestazione di azioni da parte delle società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività che risultassero intestatarie delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario

* quando il trasferimento sia effettuato dal socio al proprio coniuge ed ai propri parenti in linea retta.

Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano soci o discendenti in linea retta ovvero il coniuge dell'azionista dante causa o altri possessori di azioni dovranno essere, a cura dei chiamati all'eredità, offerte per l'acquisto a tutti i soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso.

Si fa espresso riferimento ai precedenti commi per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta, la dichiarazione di accettazione della stessa e l'eventuale determinazione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello richiesto, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi 60 (sessanta) giorni da parte dei soci destinatari della stessa, l'erede o il legatario acquista la qualità di socio.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

12) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Convocazione annuale

14) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

Intervento all'assemblea

15) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

17) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, purchè il rappresentante sia un altro socio ovvero coniuge o parente in linea retta del socio rappresentato, nei limiti e con le modalità previsti dall'art.2372 del Codice Civile.

Presidenza

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Verbale dell'assemblea

19) Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- . la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

20) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

21) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

22) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt.2368 et 2369 del Codice Civile.

23) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

24) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

25) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

26) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci effettivi o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

27) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

28) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

29) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,

nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

30) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 del Codice Civile.

31) Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, anche di uno solo degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli altri consiglieri, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza all'assemblea dei soci, di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta all'assemblea da uno qualsiasi dei soci.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto di due membri esso si intenderà inoltre automaticamente decaduto in caso di disaccordo circa l'eventuale revoca degli amministratori delegati.

Poteri di gestione

32) All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Delega di attribuzioni

33) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul loro operato almeno ogni sei mesi, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art.2381 del Codice Civile.

Comitato esecutivo

34) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

35) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

36) L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Rappresentanza

37) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

38) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art.37 del presente statuto è generale.

L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente e gli amministratori delegati rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di

giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e possono all'uopo nominare avvocati, procuratori alle liti e periti.

Compensi degli amministratori

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche con copertura assicurativa.

Collegio sindacale

40) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Controllo contabile

41) Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Qualora sia imposto dalla legge, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

OBBLIGAZIONI

42) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

BILANCIO ED UTILI

43) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio nei termini di legge.

44) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del

capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Versamenti e finanziamenti soci

45) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

46) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

47) Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Liquidazione del socio receduto

48) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre novanta

giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

49) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (I) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (II) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (III) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (IV) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

50) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere devolute al giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Firmato Marco Roveda - Giancarlo Turola - Gianfranco Manfredi, notaio

@.@.@